

Oggetto: proposta di emendamento al regolamento delle Municipalità del comune di Venezia metodo elettivo

Premesso che la **Costituzione Italiana** afferma

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e **l'effettiva partecipazione** di tutti i lavoratori **all'organizzazione politica**, economica e sociale del Paese.

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e **alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza**, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.**

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Visto che

la legge 267/2000 che regola gli Enti Locali dà potere al Comune di organizzare in maniera autonoma il proprio decentramento amministrativo e comunque forme di partecipazione con relativo potere statutario e regolamentare compreso le forme elettive degli organi collegiali da esso istituito (vedi art.17 comma 2 –“L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo Statuto comunale e da apposito regolamento” e comma 4 “Gli organi delle circoscrizioni sono eletti nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti”

Visto che

nello stesso la stessa legge all’art.3 si afferma che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991,n125, e per **promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del comune e della provincia, nonché negli enti , aziende e istituzioni da essi dipendenti**

Visto lo Statuto del comune di Venezia che recita (art. 3)

Il Comune di Venezia:

- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
- **adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità**

Analizzata

la anomala situazione italiana della donna nella partecipazione alla vita politica ed in particolare negli organi collegiali delle istituzioni politiche ed amministrative del nostro Paese che la mettono al settantesimo posto nel Mondo anche dopo Paesi come lo Zambia ed il Burkina Faso per esiguità di presenza rappresentativa

che tale situazione si riproduce in modo ancor più aggravato nel nostro territorio (dati)

che contrariamente a quanto avvenuto per il lavoro e la scolarizzazione e i livelli di apprendimento la donna italiana , per numero di partecipazione agli organi collegiali elettivi, è assolutamente in controtendenza

che tale situazione porta chiaramente alla conclusione che esistono dei processi sociali in atto che estromettono le donne dagli organi decisionali del nostro paese

che esse stesse di fronte a tali difficoltà ed anomalie rifiutano l'impegno della rappresentanza ravvisando spesso anche nelle donne impegnate persone che acquisiscono metodologie e tempi di vita a loro alieni

che per le leggi che la Repubblica si è data è nostro dovere intervenire per creare meccanismi di abbattimento di tali barriere laddove è possibile

che sia pure con tutti i dubbi che possono creare la messa in atto di metodologie nuove e dirompenti – a mali estremi estremi rimedi- non si può continuare a fare riferimento soltanto a taumaturgiche dichiarazioni di principio

Tutto ciò premesso

si ritiene opportuno intervenire creando criteri di pari opportunità di elezione almeno nell'unico sistema elettivo che è nel potere del Consiglio comunale anche ricordando le esperienze di alcuni Paesi europei (Francia-Belgio- Germania- Gran Bretagna-Finlandia e Grecia) e soprattutto la legge elettorale della Val D'Aosta, in virtù della quale le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità. La Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 2003, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Val d'Aosta 13 Novembre 2002, n. 21 in seguito alla “constatazione, storicamente incontrovertibile di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative a sfavore delle donne”, ha dichiarato espressamente che tali disposizioni stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano le liste elettorali, precludendo loro la possibilità di presentare liste formate dallo stesso sesso.

Si propone dunque il seguente emendamento da aggiungere all'articolo 6 del regolamento delle Municipalità

“In ogni lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura inferiore alla metà del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate”

O in alternativa

“In ogni lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo che nessun genere possa essere rappresentato in una successione superiore a due”